



Consulti del Lavoro
Consiglio Provinciale dell'Ordine di Torino

TEMPO DETERMINATO

CENTRO STUDI OPEN
27 Settembre 2023



LE MODIFICHE AL TEMPO DETERMINATO

DECRETO LAVORO D.L. 48/2023



DURATA MASSIMA (NESSUNA MODIFICA)

Art. 19 c. 1 D.lgs 81/2015

12 mesi come sommatoria di tutti i contratti a tempo determinato tra i medesimi soggetti.

La durata del contratto può essere estesa a 24 mesi ma solo con applicazione di specifiche causali.



PROROGHE E RINNOVI (Art. 21 D.lgs 81/2015)

PROROGHE → massimo 4 nei 24 mesi complessivi.

RINNOVI → nessun limite. Si tratta di rinnovo solo se è stato rispettato lo stop & go (10 giorni se contratto < 6 mesi; 20 giorni se > 6 mesi); se l'intervallo di tempo non è rispettato, il nuovo contratto è a tempo indeterminato a decorrere dalla sua data di stipula.

CAUSALI

Da inserire se il contratto a tempo determinato ha una durata superiore a 12 mesi, anche per effetto di proroghe e/o rinnovi, nonché in caso di rinnovi effettuati oltre i 12 mesi.

Le causali possono essere per:

- sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo purché previste dalla contrattazione collettiva (anche contrattazione aziendale). In assenza di previsioni della contrattazione collettiva, in deroga fino al 30 aprile 2024, la causale può essere stabilita dalle parti.



CAUSALI

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui all'art. 19 comma 1, o di proroga di un contratto oltre i 12 mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.



INTERVENTI DEL DECRETO LAVORO (Art. 24 D.L. 48/2023)

Deroga alle causali (fine della deroga 30 aprile 2024) → al fine della verifica del superamento dei 12 mesi per l'obbligo di inserire la causale al contratto a tempo determinato

- **SI CONSIDERANO** solo i contratti a tempo determinato stipulati (o prorogati) dal 5 maggio 2023;
- **NON SI CONSIDERANO** i contratti a tempo determinato stipulati (o prorogati) prima del 5 maggio 2023 per la loro intera durata, quindi non si considera anche il periodo di contratto successivo alla data del 5 maggio 2023.

INTERVENTI DEL DECRETO LAVORO

Durata complessiva → Al fine della verifica del 24 mesi complessivi di durata del rapporto di lavoro a termine SI CONSIDERANO, invece, tutti i rapporti di lavoro intercorsi tra le parti (nessuna modifica alla norma previgente).

Rinnovi → ai fini dell'obbligo di inserimento della causale i rinnovi vengono equiparati alle proroghe quindi, decade l'obbligo di inserimento della causale per i rinnovi all'interno dei primi 12 mesi di contratto a tempo determinato.

INTERVENTI DEL DECRETO LAVORO

NB: il tenore letterale del comma 1-ter art. 24 del D.L. 48/2023 sembrerebbe prevedere la deroga all'inserimento delle causali per i soli contratti STIPULATI a decorrere dal 5 maggio 2023 e non anche per quelli prorogati a decorrere dalla medesima data.

Nonostante la norma faccia riferimento, oltre che all'art. 19 del D.lgs 81/2015, anche all'art. 21, ovvero quello che disciplina proroghe e rinnovi, l'assenza di totale trasparenza e chiarezza lascia aperti spiragli al contenzioso:

un giudice, infatti, chiamato a decidere su una richiesta di trasformazione a tempo indeterminato da parte di un dipendente che ha superato i 12 mesi per effetto di una proroga ed al cui contratto a termine non è stata apposta una causale in applicazione del suddetto comma 1-ter, potrebbe decidere per la trasformazione ritenendo detta proroga non come STIPULA di nuovo contratto.

INTERVENTI DEL DECRETO LAVORO

Da vedere Circolare 9 MLPS del 9 ottobre 2023